

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 90

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

*(Parere ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), e 9, comma 1,
lettere g), h) e i), della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2023)

Articolo 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati)

La proposta normativa allegata introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia; detto regime sostituisce il regime attualmente vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

In particolare, il comma 1 della proposta stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
- b) l'attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero prima del trasferimento e che non faccia parte, comunque, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- d) i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Oltre ad una riduzione della percentuale di detassazione, rispetto al regime attualmente vigente si introducono requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione, quali un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero del contribuente (tre anni) nonché di permanenza in Italia dopo il rientro (cinque anni).

Inoltre, si richiede che il contribuente possieda requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come specificati nel d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, per le professioni regolamentate, e nel decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, per coloro che sono titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Il comma 2 limita a cinque periodi d'imposta la durata del beneficio fiscale eliminando le varie durate previste dalla disciplina del regime vigente, attualmente differenziate sulla base di requisiti inerenti la situazione familiare o patrimoniale del contribuente.

Nello stesso comma si specifica, inoltre, che nel caso in cui il lavoratore non mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Con il comma 3 si prevede, confermando sostanzialmente una disposizione già presente nella vigente disciplina degli impatriati (art. 16 del d.lgs n. 147/2015), che i cittadini italiani fruiscono del regime agevolato se, nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a), sono stati iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ovvero, nell'ipotesi in cui non siano stati iscritti all'AIRE,



se sono stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il comma 4 specifica che le disposizioni agevolative si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti *de minimis*.

Il comma 5 dispone che il nuovo regime si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Infine, il comma 6, nell'abrogare dalla data di entrata in vigore del provvedimento le disposizioni che hanno istituito il regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge n. 34 del 2019), introduce un regime transitorio in favore dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza fiscale anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero per i titolari di rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, per i quali continuano ad applicarsi le norme abrogate. Naturalmente resta impregiudicato il regime giuridico dei soggetti di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 concernente gli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori residenti all'estero.